

**COMUNE DI PALMAS ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO**

**Via Rinascita n°19
Codice Fiscale 80006890950
Partita I.V.A. 00105130959
09090 PALMAS ARBOREA**

UFFICIO TECNICO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 13 dicembre 2002**

IL SINDACO
Paolo Garau

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Donatella Mancosu

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Marco Garau

L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
Giovanni Calzaghe

Pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 06/02/2003 al 21/02/2003 n°. 30 di Reg.

**COMUNE DI PALMAS ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

**CAPITOLO 1°
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Essa attende alla tutela dell' integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l' attività ed il comportamento dei cittadini.
3. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti
4. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l' applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'Art. 57 del C.P.P., nell' ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell' esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo d' inoltrare notizia all' Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reati ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, osservato il disposto dell' art. 333 del Codice di procedura penale.
3. Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, agli utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, distruzione di sostanze insolubili, soppressione di animali pericolosi, esecuzione di opere a carico di privati, sospensione di lavori in corso, riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle autorità.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto ed accordate:
 - a) personalmente al titolare;

- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo di concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPITOLO 2° DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218 e 227), dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

Art. 5

Suolo pubblico

1. Salvo quanto disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di Legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dal Responsabile dell'Area Tecnica avvalendosi dell'ausilio del funzionario di Polizia Municipale.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni d'impianti, sono considerate permanenti.
3. Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.
4. Le concessioni sono rilasciate dall'Ufficio di Polizia Municipale o da un funzionario, appositamente incaricati, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di Legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.
5. Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dalla Giunta Comunale, che prescriverà le particolari condizioni richieste per ciascun caso. Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale d'imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.
6. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza. Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta, comporta, oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

Art. 6

Sospensione e revoca delle concessioni

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per il mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza od atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo d'interesse pubblico sopravvenuto.
2. Nei casi urgenti, i funzionari e gli appartenenti alla Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 7

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

1. La tassa per l'occupazione giornaliera sarà pagata mediante versamento sul c/c postale intestato a favore del Comune di Palmas Arborea.
2. La tassa per occupazioni permanenti invece, verrà pagata mediante versamento sul c/c postale intestato a favore del Comune di Palmas Arborea ovvero riscossa mediante ruoli o a mezzo reverse di tesoreria.

Art. 8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità ed ove tali operazioni richiedano tempo d'ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dall'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
3. In caso d'inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni e terzi.

Art. 9

Scarico di rottami e di detriti

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie dell'abitato di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio.

Art. 10

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
2. I marciapiedi e le panchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza.
3. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi

di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi a colori intonati e sempre puliti.

4. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 11

Installazione di tende solari

1. Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno cm.50 della larghezza massima del marciapiedi ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,20.

2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm..-

3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiedi, le misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 12

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio è vietata l'esposizione d'insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, disegno, colorazione od ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

2. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

3. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 13

Fiere e mercati

1. Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. La concessione delle licenze per l'occupazione di suolo pubblico, ai sensi della Legge 28 marzo 1991, n. 112, è fatta alle condizioni previste dai precedenti artt. 6, 7 e 8.

2. L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale o da un funzionario, appositamente incaricati.

3. L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

4. Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.

5. E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'ufficio di Polizia Municipale.

6. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai depositata al suolo.

Art. 14

Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dalle Legge 28 marzo 1991, n. 112 ed è consentito solamente nelle aree tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.
3. Tali autorizzazioni verranno rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve od altre località ove possano recare intralcio alla circolazione

Art. 15

Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 16

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimento all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Amministrazione Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte dei competenti organi e comunque dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 17

Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve, e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.
2. In nessun caso sarà concessa la licenza in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve lungo le stesse. La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 18

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico ed adibito a transito sia dei veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, giocare col pallone (calcio, basket, ecc.).
3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 19

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture od illuminazioni straordinarie, per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti Comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio

Comunale, che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l' osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull' occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell' atto di concessione e conservate efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Il concessionario avrà l' obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio per la riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all' atto dell' impianto, oppure in seguito.

4. I concessionari, nell' esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall' ufficio tecnico comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro. Gli stessi dovranno altresì concordare con il Comando di Polizia Municipale i tempi e le modalità per l' esecuzione dei lavori.

5. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell' Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l' Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

6. L' Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPITOLO 3°

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 20

Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni d' igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

2. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 21

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 22

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi.

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori ed incettatori di stracci e simili, di gettare od abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 23

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi o simili detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l' uso normale o nuoccia al decoro dell' edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o d' impedimento.

Art. 24

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie ed i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 25

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per sostanze polverose o per materiale di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell' aria.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 26

Divieto di lavaggio dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Art. 27

Divieto dell' esercizio d' attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l' autorizzazione dell' Autorità competente.

Art. 28

Disposizioni riguardanti gli animali

1. É vietato nell' abitato e nelle zone classificate dal vigente strumento urbanistico "Agricole", purché a distanza inferiore a ml. 200 dal predetto perimetro urbano, detenere e/o allevare animali delle specie: ovini, caprini, suini e bovini.

2. É vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

3. É vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a mercato.

4. Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare entro l'abitato conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico, terrazze e poggioli, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Gli animali da cortile (galline e conigli) si possono detenere nei cortili privati purché nel rispetto dell'igiene e del decoro.

5. Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, cavalli, buoi e simili isolati od in gruppo.

Art. 29

Divieti di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti od altri oggetti.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

Art. 30

Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare o spaccare legna.

CAPITOLO 4° DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 31

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l' esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno altresì l' obbligo di provvedere ai restauri dell' intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall' Autorità Comunale.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre od altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi impongono ai proprietari d' insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. E' vietato insudiciare, macchiare, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
7. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l' obbligo di provvedere all' estirpamento dell' erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 32

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all' autorizzazione Comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all' arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati d' importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l' apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l' apposizione sia fatta entro l' ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo

tale che armonizzi con il carattere artistico del fabbricato.

3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l' affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 33

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l' autorizzazione dell' amministrazione Comunale, salva l' osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L' Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 34

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell' inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell' acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 35

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell' Autorità Comunale, nuoccia all' estetica ed al decoro.

2. Fatta salva la normativa speciale in materia ambientale ed urbanistico-edilizia nei terreni od aree private, ancorché non esposte alla pubblica vista ovvero non gravate da servitù di pubblico passaggio, è vietato il collocamento, l'accumulo, il deposito e l' abbandono di materiali di qualsiasi natura che possano recare nocimento all'igiene e alla salute e che, in ogni caso, siano suscettibili di produrre un concreto danno all'ambiente.

3. I proprietari ovvero gli aventi titolo legale o reale di godimento devono altresì provvedere a mantenere gli appezzamenti non coltivati in adeguato stato di manutenzione procedendo, ove occorra, alle necessarie pulizie, bonifiche e taglio dell'erba.

4. L'ufficio di Polizia urbana d'iniziativa, o su segnalazione degli Organi competenti, procede a diffidare, ai sensi della legge 267/2000, i soggetti responsabili per l'effettuazione dei necessari adempimenti assegnando un termine, salvo casi di particolare urgenza, non inferiore a sette e non superiore a venti giorni. In caso di inadempienza, l'ufficio propone al Responsabile competente l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 107 della legge n. 267/2000. Per l'iter procedurale, l'Ufficio può disporre, tramite gli Organi competenti, accertamenti e sopralluoghi.

Art. 36

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 37

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto disposto dalle Leggi sanitarie e veterinarie e dai regolamenti di igiene e veterinario, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti d' animale.
2. Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri e recipienti coperti, autorizzati dal competente ufficio veterinario ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 38

Cassonetti e contenitori di rifiuti

1. E' fatto obbligo di depositare i rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti del servizio pubblico di raccolta.
2. E' consentito, limitatamente alle strutture alberghiere, di ristorazione e simili, di depositare, nei pressi dell'esercizio, idonei contenitori di rifiuti solidi urbani per l' ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti medesimi.

Art. 39

Modalità di introduzione dei rifiuti nei cassonetti del servizio raccolta rifiuti solidi urbani

1. Nei cassonetti del servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani è vietata l'introduzione dei seguenti tipi di rifiuti:
 - a) materiali accesi;
 - b) rifiuti sfusi;
 - c) materiali inerti (sassi, ghiaie, ecc.), metalli ed erba;
 - d) involucri voluminosi non spezzettati;
 - e) ogni altro tipo di materiale non ricompreso nel genere rifiuto solido urbano.
2. Una volta ultimate le operazioni di introduzione dei rifiuti e comunque prima di allontanarsi è fatto obbligo della chiusura del coperchio del cassonetto.

Art. 40

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati i cani, i quali devono sempre essere tenuti al guinzaglio e con museruola;
 - b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi convenientemente sulle panche o sedie;
 - c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - e) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danni alle persone o che siano stati espressamente vietati dalle Autorità;
 - f) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici;
2. E' consentito ai bambini, l' uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti

nelle vie e piazze della città.

Art. 41

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell' acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, ne attingerla con tubi.
3. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
4. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, od attingere, con qualunque sistema acqua dalle pubbliche vasche.
5. È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.
6. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, cartelli relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento

Art. 42

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire od arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d' acqua e dei ponti.
3. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 43

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

1. Le eventuali recinzioni delle proprietà private confinanti con il suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno essere fatte con muratura, cancellate od altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
2. Le stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPITOLO 5° QUIETE PUBBLICA

Art. 44

Esercizio dei mestieri, arti ed industria

1. Chi esercita un' arte, mestiere od industria od esegue lavori con l' uso di strumenti meccanografici deve evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
2. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del mattino ed in ogni caso nei giorni festivi di calendario.

3. Comunque nelle vicinanze di scuole, di istituti d' educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l' esercizio di mestieri od attività qualsiasi che rechino disturbo.
4. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
5. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d' ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell' Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l' orario di lavoro.
6. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuta alla quiete delle civili abitazioni, l' Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l' esercizio dell' arte, dell' industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 45

Impianti di macchinari

1. Nei mesi di luglio e agosto, l'uso di macchine azionate da motori o dall'opera dell' uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del mattino.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall' Autorità Comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell' impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno 50 metri, intorno al fabbricato od al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni d' ingombro.
3. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l' autorizzazione.
4. La concessione dell' autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:-
 - a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni dell' impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatesi nell' aria o nei muri od in qualsiasi modi, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni di qualsiasi genere. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l' impianto dovrà essere munito di un' adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari od alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune od a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine reste rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell' aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura. Negli impianti di cui sopra dovrà l' uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell' aria di vibrazioni moleste.

5. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre del tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 46

Accensione di fuochi e produzione di odori, gas, vapori nauseanti od inquinanti

1. E' fatto divieto di accendere fuochi di sterpaglie, rifiuti ed altro materiale all'aperto che possa recare molestia o disturbo al vicinato.
2. E' vietata pure la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
3. Oltre i provvedimenti previsti dalle Leggi penali e dalle norme contro l' inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell' attività inquisita.

Art. 47

Funzionamento apparecchiature in case di abitazione

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L' Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 48

Rumori in case di abitazione

1. Nelle abitazioni private e nei luoghi pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comune, disturbo ai vicini.
2. A tale limitazione è pure soggetto l' uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 49

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori.
2. Negli stabilimenti industriali l' uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell' orario di inizio e di cessazione del lavoro.
3. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l' uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
4. Per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata, senza autorizzazione del Sindaco, qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti od altri apparecchi sonori e d' amplificazione.

Art. 50

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 51

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7,00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano comunicati.
2. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole,

chiese, caserme, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.

Art. 52

Schiamazzi, grida e canti - Vigilanza sugli incapaci

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni nell' interno dei pubblici locali.

Art. 53

Detenzione di cani od altri animali

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti od altrimenti, la pubblica quiete.

2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

3. Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

4. E' fatto divieto di molestare, maltrattare e abbandonare sul territorio cani, gatti e altri animali domestici.

5. I cani e i gatti possono essere soppressi esclusivamente con metodi eutanasi e sotto la responsabilità di un medico veterinario.

6. E' punita la omessa custodia e il malgoverno degli animali. Il proprietario è responsabile del benessere e degli eventuali inconvenienti provocati dal proprio animale.

7. I cani devono essere mantenuti e custoditi in ricoveri o recinti adeguati alle loro esigenze di movimento, al riparo dalle intemperie, con disponibilità di cibo e di acqua sufficiente. I soggetti che per le loro attitudini e caratteristiche (guardia ecc.) devono essere tenuti a catena, devono poter sempre raggiungere il riparo, il cibo e l'acqua.

8. E' fatto assoluto divieto a qualsiasi cittadino, ad eccezione dei Servizi istituzionalmente preposti, catturare cani e gatti randagi o vaganti sul territorio.

9. Il ritrovamento di un cane o di un gatto deve essere segnalato alla Polizia Municipale, al Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. e in subordine alle Associazioni Animalistiche.

10. Le Associazioni protezionistiche legalmente riconosciute sono autorizzate ad agire di supporto e collaborazione con i Servizi Comunali e dell'U.L.S.S., secondo le direttive e gli indirizzi da questi ultimi indicati, nel rispetto dell'igiene ambientale e del benessere degli animali.

11. La detenzione di cani e gatti a scopo di cura, allevamento, commercio, addestramento ecc. è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

12. Al fine di contenere la popolazione canina e felina, entro determinati limiti compatibili con l'uomo, altri animali e l'ambiente, si consiglia la sterilizzazione dei propri cani e gatti.

13. Gli Enti e le Associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le U.L.S.S. avere in gestione colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone lo stato di salute.

14. E' fatto obbligo ai proprietari di cani di conformarsi a quanto segue:

- a) denuncia del possesso dell'animale e iscrizione all'anagrafe canina;
- b) identificazione mediante microchip entro 90 giorni dalla iscrizione;

c) denuncia al Servizio Veterinario di ogni cessione, vendita, morte o scomparsa dell'animale, entro 15 giorni dall'avvenimento.

15. I proprietari di cani, qualora utilizzino gli spazi pubblici, si devono munire di paletta e sacchettino per rimuovere i bisogni fisiologici dei loro animali al fine di lasciare tali spazi puliti.

Art. 54

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate per un periodo di tempo limitato.

Art. 55

Sale da ballo, cinema, ritrovi e sagre popolari

1. Le sale da ballo, il cinema, i ritrovi e sagre popolari devono essere muniti d'autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

2. Qualora fossero gestiti all'aperto, ferme restando eventuali apposite e specifiche prescrizioni, dovranno cessare le attività di canto, ballo, musica ed eventuali altre attività rumorose dopo le ore 23.00.

3. Eventuali deroghe di orario dovranno essere espressamente autorizzate dall'Autorità Comunale.

Art. 56

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

a) al mattino dalle ore 08,00 e fino alle ore 13,00;

b) al pomeriggio dopo le ore 17,00 e non oltre le ore 20,00;

2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 57

Carovane di nomadi

1. Le soste dei nomadi (zingari) non potranno essere consentite, in quanto non sono previsti spazi attrezzati allo scopo.

CAPITOLO 6°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 58

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6.5.40, n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del ministro dell'interno 31.7.1934 (G.U. 28.9.34, n. 228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.37, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.55, n. 620.

3. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio,

zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

4. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell' ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l' allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 59

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili, solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

2. Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore a 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l' attivazione anche all' interno dell' abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o rese resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

Art. 60

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte, di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale di imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

3. Nella gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali d' imballaggio, casse od altri ingombri che ostacolino il passaggio di persone.

4. Come norma di prevenzione antincendio, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d' uso domestico dovranno essere installate all' esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l' interno del locale ed areate direttamente verso l' esterno;

b) le tubature fisse in metallo, nell' attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l' esterno o chiusa ermeticamente verso l' interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l' apparecchio utilizzatore realizzate con materiale resistente all' usura ed all' azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all' apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso dei gas.

5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle Leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale del Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il " certificato di prevenzione incendi ".

Art. 61

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Responsabile del Servizio, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d' incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalche, fonditori e simili, devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura od in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno d' argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.

4. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

Art. 62

Uso di fiamma libera

1. E' assolutamente vietato:
 - a) l' uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) riscaldare la cera naturale ed artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) fornire di alcool petroli e benzine le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 63

Accensioni di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell' ambito dell' abitato, nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso d' autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve sempre essere richiesta l' autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 64

Animali pericolosi - cani

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l' incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel centro abitato se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l' itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino. I cani di alta taglia in genere, specie bulldogs, danesi, lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone.
3. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidate alle apposite strutture d' accoglienza. Sono a carico dell' eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
4. Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali

precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 65

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 66

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 67

Scalpellamento di vie o piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro ripiano atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 68

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

3. L' Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall' ufficio tecnico comunale.

4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d' ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 69

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura ed a spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all' Autorità Comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 70

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

2. Queste dovranno osservarsi sino all' ultimazione dell' opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell' ufficio tecnico Comunale.

3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall' Ispettorato del Lavoro.

Art. 71

Materiale da demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica vie ed in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 72

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.
2. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 73

Ripari ai pozzi, cisterne o simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri e ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPITOLO 7°

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 74

Orari degli esercizi

1. Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Art. 75

Disciplina dei prezzi

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposti sui banchi di vendita o nelle vetrine od all'esterno del negozio (art. 38 Legge 11 giugno 1971, n. 426).
2. Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte.

Art. 76

Pesatura delle merci - disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio devono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 77

Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, nè rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.
2. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 78

Vendita del pane

1. La panificazione è disciplinata dalle Legge 31 marzo 1956, n. 1002.
2. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
3. La consuetudine di vendere il pane in pezzi od a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

4. La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell' esercizio.

Art. 79

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

1. Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva, ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita, ecc.

Art. 80

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati.

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionati in pacchi o contenitori chiusi, hanno l' obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.

2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

Art. 81

Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell' acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 82

Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibile messi in vendita.

Art. 83

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

2. L' esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che si effettua.

Art. 84

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

1. L'Ente potrà sempre proibire l' apertura od il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragioni di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle Leggi e dai regolamenti.

CAPITOLO 8°

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 85

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L' esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle Autorità Comunali.

Art. 86

Preavviso di cessazione di servizio

1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione Comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all' Autorità Comunale.

Art. 87

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

1. I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell' attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 88

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

1. La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre all' autorizzazione Comunale, alla vigilanza dell' Ufficio di sanità ed Igiene.

CAPITOLO 9°

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 89

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato d' iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dall' Autorità Comunale.

2. E' vietato l' esercizio dei mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati od individualmente assegnati.

3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato d' importunare i passanti con offerta di merci o di servizi e di richiamare l' attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 90

Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via od abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

3. Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro lo spazio occupato.

4. Ai concessionari è vietato:-

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;

b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

5. Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Art. 91

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

1. Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall' atto di concessione.

2. Di regola, per quanto non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

3. Il Sindaco con l' accordo, se del caso, dell' Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell' esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

4. Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all' Ufficio di Polizia Municipale.

5. Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento che dovranno essere concesse dall' Autorità Comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Municipale.

CAPITOLO 10°

VARIAZIONI DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 92

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

1. Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi od il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all' Ufficio anagrafe del Comune a cura degli interessati.

2. Quando più persone convivono non legate da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza ed in difetto, da ogni singolo convivente.

Art. 93

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall' abitazione dell' estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l' itinerario più breve, previa la presenza della Polizia Municipale, fino alla chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari condizioni dell' Autorità per raggiungere il Cimitero comunale, dove il corteo viene sciolto.

Art. 94

Processioni - manifestazioni

1. Le processioni od altre manifestazioni che prevedono cortei di persone, di autoveicoli o di animali, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPITOLO 11°

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 95

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli agenti e dagli ufficiali di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, **da un minimo di € 52,00 lire 100.000 ad un massimodi € 310 lire 600.000.**

3. Ai sensi dell' art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall' art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante pagamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale,

eccezione fatta per quelle violazioni per le quali l'Amministrazione Comunale non ha ammesso tale forma di pagamento.

4. Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 96

Rimessa in ripristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Servizio può ordinare il ripristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all' art. 107 della Legge 18 agosto 2000, n. 267, l' esecuzione d' ufficio a spese degli interessati.

Art. 97

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all' atto di accertare l' infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l' infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l' infrazione.

2. Nell' effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria Comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all' Autorità competente.

Art. 98

Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle Legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell' autorizzazione nei casi seguenti:-

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell' attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPITOLO 12°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 99

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 della Legge 18 agosto 2000, n. 267 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo od in contrasto con lo stesso.-

**Deliberato dal Consiglio Comunale con
verbale n. 42 in data 13 dicembre 2002**

IL SINDACO
Paolo Garau

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Marco Garau

Pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 06/02/2003 al 21/02/2003 n°. 30 di Reg.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Donatella Mancosu